



Comune di Lema

Regolamento organico comunale (ROC)

10 novembre 2025

Sommario

Preambolo	5
Premessa	5
TITOLO I.....	5
Nome del Comune - Sigillo comunale - Stemma	5
Art. 1 Nome e circoscrizione.....	5
Art. 2 Sigillo-Stemma	5
TITOLO II.....	6
Organizzazione politica	6
CAPITOLO I	6
Gli organi del comune	6
Art. 3 Organi	6
CAPITOLO II	6
L'Assemblea comunale.....	6
Art. 4 Composizione	6
CAPITOLO III	6
Il Consiglio comunale	6
Art. 5 Istituzione	6
Art. 6 Attribuzioni e deleghe	7
Art. 7 Ufficio presidenziale	7
Art. 8 Luogo	7
Art. 9 Funzionamento e partecipazione del Consiglio comunale.....	7
Art. 10 Pubblicità del Consiglio comunale.....	8
Art. 11 Sistema di voto	8
Art. 12 Verbale.....	8
Art. 13 Interrogazioni.....	8
Art. 14 Interpellanze	8
Art. 15 Mozioni	8
CAPITOLO IV	9
Le Commissioni legislative.....	9
Art. 16 Commissioni.....	9
Art. 17 Composizione e nomina	9
Art. 18 Convocazione e funzionamento	9
Art. 19 Rapporto	9
Art. 20 Commissione della gestione	10
Art. 21 Commissione delle petizioni	10
Art. 22 Commissione dell'edilizia e delle opere pubbliche	10
Art. 23 Commissioni speciali.....	10
CAPITOLO V	11
Il Municipio	11
Art. 24 Composizione	11
Art. 25 Delega generale	11
Art. 26 Spese non preventivate	11
Art. 27 Criteri di comportamento e relazioni d'interesse	11
CAPITOLO VI	11

Commissioni e delegazioni municipali	11
Art. 28 Delegazioni e commissioni municipali	11
Art. 29 Commissioni tematiche facoltative	12
Art. 30 Dichiarazione di fedeltà	12
Art. 31 Il Perito comunale	12
TITOLO III	12
Organizzazione commissioni di quartiere.....	12
TITOLO IV.....	13
Collaboratrici e collaboratori comunali.....	13
Art. 33 Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori	13
Art. 34 Segretario comunale.....	13
Art. 35 Diritto di firma e autorizzazione a riscuotere	13
Art. 36 Altre funzioni stabilite da legge speciali	13
TITOLO V.....	13
Onorari, diarie e indennità	13
Art. 37 Emolumenti	13
TITOLO VI.....	14
I beni comunali	14
CAPITOLO I	14
Utilizzo	14
Art. 38 Uso Comune.....	14
Art. 39 Uso accresciuto e particolare	14
CAPITOLO II	15
Tasse	15
Art. 40 Ammontare.....	15
CAPITOLO III	16
Prestazioni obbligatorie	16
Art. 41 Prestazioni obbligatorie	16
TITOLO VII.....	16
Ordine pubblico	16
Art. 42 Norma generale	16
Art. 43 Rumori molesti, quiete notturna, lavori festivi e pausa meridiana.....	16
Art. 44 Quietè notturna e pausa meridiana	16
Art. 45 Domenica e giorni festivi	16
Art. 46 Canicola.....	16
Art. 47 Derghe	17
Art. 48 Animali	17
Art. 49 Lotta alla zanzara tigre.....	17
Art. 50 Manutenzione di fondi	17
Art. 51 Manomissioni e danneggiamenti	17
Art. 52 Affissioni	17
TITOLO VIII.....	17
Archivi di dati.....	17

Art. 53 Archivi di dati: gestione, accesso e organizzazione	17
Art. 54 Archivi di dati gestiti in virtù del diritto settoriale.....	18
TITOLO IX.....	18
Contravvenzioni e multe	18
Art. 55 Procedura e ammontare della multa.....	18
TITOLO X.....	18
Tasse e indennità	18
Art. 56 Attività di polizia locale e prestazione privati.....	18
TITOLO XI.....	18
Disposizioni transitorie e abrogative	18
Art. 57 Diritto suppletorio	18
Art. 58 Entrata in vigore	18
Art. 59 Abrogazione	19

REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE

Preambolo

Il 26 novembre 2023 i cittadini di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio hanno deciso di unire le forze per meglio soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i diritti delle generazioni future. La Commissione di studio che si è occupata della preparazione aveva già trovato la soluzione al nome definito in Lema. Il Gran Consiglio con decreto legislativo del 28.05.2024 ha decretato l'aggregazione consolidata con le prime elezioni comunali del 06.04.2025.

Il Comune di Lema nell'ambito della propria riconosciuta autonomia e al fine di promuovere gli scopi sanciti nel preambolo e negli articoli 2 e 73 della Costituzione federale nonché nel preambolo della Costituzione cantonale in materia di sviluppo sostenibile, si prefigge e si impegna per il *miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri l'equità sociale, la parità di genere, l'inclusione, la protezione ambientale, l'efficienza economica e uno sviluppo sociale e territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.*

Premessa

Il presente Regolamento comunale, redatto nella forma breve, compendia e integra la legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC), il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgfc) e i relativi decreti di applicazione.

TITOLO I

Nome del Comune - Sigillo comunale - Stemma

Art. 1 Nome e circoscrizione

¹Il nome del Comune è Lema.

²Lema fa parte della regione Malcantone ed è Comune del Circolo di Breno, Distretto di Lugano. I limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa ufficiale.

³Il Comune è suddiviso nei quartieri di:

- Astano;
- Bedigliora;
- Curio;
- Miglieglia;
- Novaggio

⁴Il Comune comprende le frazioni di Banco, Beride, Bombinasco, Brivio, Feredino e Nerocco.

Art. 2 Sigillo-Stemma

¹Tagliato nel primo d'oro alla rondine di nero con ventre d'argento, nel secondo verde cinque stelle a cinque punte d'oro.



²Lo stemma comunale tagliato rappresenta la salita al Monte Lema e i colori sottolineano la natura ed il clima favorevole della regione. Le cinque stelle d'oro, oltre a rappresentare i paesi fondatori sono una testimonianza storica delle attività d'estrazione mineraria nella regione. La rondine simboleggia l'affezione alla propria terra, oltre che all'uguaglianza tra cittadini, essa rappresenta inoltre le lunghe peregrinazioni in terre straniere. Quest'ultimo riferimento vuole essere un ricordo storico, un omaggio a tutti gli operosi emigranti della nostra regione che nell'Ottocento e parte del Novecento seppero distinguersi e ottennero riconoscimento in terre lontane.

³Appartengono al Comune anche gli stemmi riprodotti nell'allegato 2 appartenenti agli ex Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio entrati a far parte del Comune di Lema a seguito dell'aggregazione.

⁴Il sigillo comunale, la cui adozione è di competenza del Municipio, porta il nome e raffigura lo stemma del Comune. I duplicati, realizzati nella forma dei timbri, hanno valore ufficiale.

La riproduzione e l'utilizzo dello stemma comunale soggiacciono ad autorizzazione municipale.

TITOLO II

Organizzazione politica

CAPITOLO I

Gli organi del comune

Art. 3 Organi

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

CAPITOLO II

L'Assemblea comunale

Art. 4 Composizione

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

CAPITOLO III

Il Consiglio comunale

Art. 5 Istituzione

¹Il Consiglio comunale è composto da 21 membri.

²Per l'elezione del Consiglio comunale è riconosciuto il diritto dei gruppi politici a rappresentanza locale, nei seguenti Circondari elettorali, corrispondenti ai Quartieri dell'articolo 1 cpv 3.

- Circondario 1: Astano
- Circondario 2: Bedigliora
- Circondario 3: Curio
- Circondario 4: Miglieglia
- Circondario 5: Novaggio

Art. 6 Attribuzioni e deleghe

¹Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni fissate dall'art. 13 LOC o da leggi speciali.

²Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento fino ad un importo di Fr. 50'000 (art. 13 lett. e LOC);
- di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi fino ad un importo di Fr. 50'000 (art. 13 lett. g LOC);
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali, fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di Fr. 50'000 (art. 13 lett. h LOC);
- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, fino ad un importo di Fr. 50'000.- (art. 13 lett. l LOC);
- di un impegno massimo annuo di Fr. 25'000 inerente alle convenzioni la cui durata massima è di due anni.

³Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere l'iniziativa legislativa e referendum dei Comuni secondo l'art. 115 cpv. 2 LEDP.

Art. 7 Ufficio presidenziale

¹La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'Ufficio presidenziale così composto:

- a) un Presidente;
- b) un Vicepresidente;
- c) due scrutatori.

²In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori fossero assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere più anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Art. 8 Luogo

Le sedute di Consiglio comunale si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale designata dal Municipio.

Art. 9 Funzionamento e partecipazione del Consiglio comunale

¹Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori delle commissioni di maggioranza e minoranza che sottoscrivono i rapporti;
- b) i capi gruppo;
- c) il Municipio;
- d) i Consiglieri comunali.

²Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta per un massimo di 5 minuti.

³Il vincolo di cui sopra non è applicabile per gli interventi in qualità di relatore di commissione durante l'esame dell'oggetto che lo riguarda.

⁴In caso di intervento del Presidente quale commissario o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.

⁵Il Sindaco e i Municipali prendono parte alla discussione solo a nome del Municipio a sostegno delle proposte Municipali.

Art. 10 Pubblicità del Consiglio comunale

¹La seduta del Consiglio comunale è pubblica.

²Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

³Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta. Qualsiasi ripresa audio e/o video della seduta deve esser preannunciata al Presidente e ottenere il suo preventivo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.

⁴Il Municipio può organizzare sedute informative pubbliche per discutere e dibattere problemi di interesse generale e può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 11 Sistema di voto

¹Il Consiglio comunale vota, anche nell'ambito della concessione dell'attinenza comunale, per alzata di mano.

²Esso vota per appello nominale o per voto segreto se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

³Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

Art. 12 Verbale

¹Il verbale delle risoluzioni è approvato seduta stante.

²Il riassunto della discussione con le dichiarazioni di voto viene verbalizzato a parte, di regola con l'ausilio di mezzi di registrazione e messo in votazione ed approvato nella seduta successiva.

Art. 13 Interrogazioni

¹Ogni Consigliere comunale può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

²Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 2 mesi direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

³Qualora il Municipio giudicasse l'interrogazione d'interesse generale potrà diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.

Art. 14 Interpellanze

L'interpellanza deve pervenire in forma scritta al Municipio e per il resto si rimanda all'articolo 66 LOC.

Art. 15 Mozioni

Le mozioni devono pervenire al Presidente all'inizio della seduta del Consiglio comunale e per il resto si rimanda all'articolo 67 LOC.

CAPITOLO IV
Le Commissioni legislative

Art. 16 Commissioni

¹Il Consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti:

- a) la Commissione della gestione, composta da 5 membri;
- b) la Commissione delle petizioni, composta da 5 membri;
- c) la Commissione dell'edilizia e opere pubbliche, composta da 5 membri.

²Le Commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio e la carica di membro è obbligatoria.

³I seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i Gruppi in base al numero dei seggi da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l'elezione del Consiglio comunale stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici.

⁴I membri sono designati dai rispettivi Gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio comunale eleggendo i membri nel rispetto della ripartizione proporzionale. I Gruppi possono sostituire i membri nelle Commissioni nel corso della legislatura.

Art. 17 Composizione e nomina

¹Le Commissioni nominano ogni anno al loro interno, la prima volta subito dopo designazione a inizio quadriennio, un Presidente, un Vicepresidente e un segretario.

²Il Presidente e il segretario restano in carica un anno; le cariche sono rinnovabili tacitamente.

³In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal commissario più anziano per età.

Art. 18 Convocazione e funzionamento

¹Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente direttamente o tramite la Cancelleria comunale di regola entro 5 giorni dalla riunione. La prima seduta costitutiva della legislatura è convocata dal Segretario comunale.

²Le riunioni si tengono negli spazi messi a disposizione dal Comune.

³Esse tengono il verbale scritto delle riunioni, di norma redatto dal segretario o da un Commissario designato ad hoc.

Art. 19 Rapporto

¹Ogni Commissario, se non aderisce al rapporto di maggioranza, ha facoltà di redigere/aderire ad un rapporto di minoranza. Non possono essere sottoscritti più rapporti per lo stesso oggetto.

²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta commissionale. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

³La commissione allestisce un rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la Cancelleria almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.

Art. 20 Commissione della gestione

La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dalla LOC e nello specifico:

- a) di eseguire l'esame della gestione finanziaria e della tenuta dei conti;
- b) di esperire verifiche secondo le modalità previste dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni e da direttive dell'Autorità superiore;
- c) di prendere visione del rapporto dell'organo di controllo esterno;
- d) di pronunciarsi sugli aspetti finanziari di oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale.

Art. 21 Commissione delle petizioni

Riservate le competenze della Commissione della gestione, la Commissione delle petizioni ha il compito di:

- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) esaminare le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti e in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;
- d) formulare delle normative edilizie e di Piano regolatore;
- e) preavvisare le istanze a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, tenuto conto della delega di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- f) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- g) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale;
- h) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

Art. 22 Commissione dell'edilizia e delle opere pubbliche

Riservate le competenze della Commissione della gestione, la Commissione dell'edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico:

- a) opere pubbliche quali:
 - progetti relativi a opere e servizi pubblici comunali;
 - infrastrutture: strade, piazze, canalizzazioni;
- b) piano regolatore, regolamenti edilizi e altre normative edificatorie, quando l'esame non è demandato dal Legislativo ad una Commissione speciale.

Art. 23 Commissioni speciali

È facoltà del Consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti sottoposti per esame e decisione al Consiglio comunale.

CAPITOLO V
Il Municipio

Art. 24 Composizione

Il Municipio è composto da 5 membri.

Art. 25 Delega generale

¹Il Municipio esercita le competenze decisionali previste dalla LOC e quelle delegate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

²Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione:

- spese di gestione corrente;
- competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e competenze di cui all'art. 13 cpv. 2 LE e agli artt. 5 e 8 LEDP.

Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.

³Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.

⁴Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 26 Spese non preventivate

Il Municipio può effettuare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale, sino all'importo annuo massimo di Fr. 50'000.

Art. 27 Criteri di comportamento e relazioni d'interesse

¹Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

²Assumendo la carica, ogni membro del Municipio informa per iscritto i colleghi Municipali:

- a) della sua attività professionale;
- b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato;
- c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse;
- d) della sua partecipazione ad altri organi istituzionali.

³Le modificazioni devono essere comunicate immediatamente.

CAPITOLO VI
Commissioni e delegazioni municipali

Art. 28 Delegazioni e commissioni municipali

¹Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina la Delegazione tributaria composta di 5 membri.

²Nomina i membri di sua spettanza delle Commissioni intercomunali.

³Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un Municipale, di regola in qualità di Presidente, fatto salvo che per le Commissioni intercomunali.

⁴Nomina inoltre:

- il delegato e il supplente nella commissione dell'autorità regionale di protezione (ARP);
- il delegato e supplente per l'inventario ai decessi;
- i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza;
- il perito comunale e il suo supplente;
- le persone di riferimento ai sensi della legge sulla protezione della popolazione e il sostituto;
- il delegato nella commissione scuola media;
- ogni altra carica la cui competenza è affidata al Municipio.

Art. 29 Commissioni tematiche facoltative

¹Il Municipio può istituire Commissioni municipali tematiche quando si rendessero opportune per la consulenza, lo studio, l'esame o il preavviso di argomenti di particolare importanza. Le stesse preavvisano e propongono al Municipio le misure da attuare.

A titolo di esempio non esaustivo:

- Cultura, formazione, sport e tempo libero
- Sanità e socialità
- Ambiente, territorio ed energia
- Acqua potabile

²Il Municipio attribuisce alle Commissioni tematiche facoltative il numero di membri confacente alle esigenze per lo svolgimento dei compiti di spettanza.

Art. 30 Dichiarazione di fedeltà

I membri della Delegazione tributaria, i periti nonché il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Art. 31 Il Perito comunale

Il perito e il suo supplente eseguono, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie. In caso di impedimento o di collisione d'interesse sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario. La retribuzione del perito è a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

TITOLO III

Organizzazione assemblee di quartiere

Art. 32 Assemblee di quartiere

¹Vengono istituite le Assemblee di quartiere.

² Le stesse sono composte dai residenti nel quartiere a partire dal sedicesimo anno di età.

³ Le Assemblee sono convocate dal Municipio almeno una volta durante il quadriennio o su richiesta del Comitato, oppure qualora il 10% dei residenti ne fa esplicita richiesta.

⁴ Le Assemblee possono darsi una loro organizzazione interna e esercitano funzioni consultive e propositive negli ambiti di loro competenza.

⁵Il Municipio, tramite ordinanza, disciplina il funzionamento dell'Assemblea.

⁶Il Municipio risponderà alle sollecitazioni formulate per iscritto dalle Assemblee entro 60 giorni.

TITOLO IV

Collaboratrici e collaboratori comunali

Art. 33 Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori

¹I rapporti d'impiego con i collaboratori del Comune o di istituzioni comunali sono disciplinati dal Regolamento Organico dei collaboratori (ROCC) o da regolamenti particolari.

²I rapporti d'impiego con i docenti dell'Istituto scolastico sono disciplinati dalla specifica legislazione cantonale.

Art. 34 Segretario comunale

Il Segretario comunale è supplito dal Vicesegretario o da un altro funzionario designato dal Municipio.

Art. 35 Diritto di firma e autorizzazione a riscuotere

¹Il Segretario comunale, il Vicesegretario e il Direttore dei Servizi finanziari hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco e con il Vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

²Il Municipio designa con regolare risoluzione di delega gli aventi diritto alla firma per gli atti e i conti speciali, a gestioni separate.

³Il Municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento.

⁴Il Segretario comunale, il Vicesegretario nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le tasse di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento immediato.

Art. 36 Altre funzioni stabilite da legge speciali

Il gerente dell'Agenzia comunale per l'AVS o altri collaboratori con funzioni stabilite da leggi speciali, svolgono le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie e quelle fissate dal Municipio.

TITOLO V

Onorari, diarie e indennità

Art. 37 Emolumenti

¹Onorario

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annuali:

il Sindaco fr. 15'000.00 annui

il Vicesindaco fr. 12'000.00 annui

i Municipali fr. 10'000.00 annui

Inoltre, ricevono un'indennità di fr. 80.-- per ogni seduta municipale alla quale presenziano.

²Indennità

I membri del Consiglio comunale, delle commissioni e delegazioni municipali ed i membri delle commissioni nominate dal Consiglio comunale, ricevono un'indennità di fr. 50.-- per ogni seduta. La stesura di un rapporto commissionale equivale ad una seduta.

³Diarie ed indennità per missioni e riunioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle commissioni, delle delegazioni ricevono le seguenti indennità:

- a) per una giornata fr. 300.--;
- b) per mezza giornata fr. 150.--;
- c) per ora fr. 40.--.

Considerando un tetto annuo massimo per il Sindaco di fr. 5'000.--, Vice sindaco e municipali di fr. 3'000.--

Per missioni fuori Comune saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

⁴Per ogni presenza all'Ufficio Elettorale è prevista un'indennità di fr. 100.--.

⁵Gli importi di cui ai capoversi 1, 2, 3 e 4 sono da considerarsi al lordo degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD).

TITOLO VI
I beni comunali

CAPITOLO I
Utilizzo

Art. 38 Uso Comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione liberamente nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 39 Uso accresciuto e particolare

¹Soggiace a preventiva autorizzazione, per la durata massima di 1 anno, l'uso di poca intensità e limitato nel tempo dei beni amministrativi (uso accresciuto) quali:

- a) il deposito temporaneo di materiali e di macchinari;
- b) la formazione di ponteggi e staccionate;
- c) la posa di brevi condotte d'acqua, di linee provvisorie per il trasporto di energia e di condotte per l'evacuazione delle acque di rifiuto;
- d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
- e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
- f) l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
- g) la sosta e il posteggio continuato dei veicoli;
- h) la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum;
- i) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

²Soggiace al rilascio di una concessione, per la durata massima di 10 anni, l'uso intenso e durevole di beni amministrativi (uso particolare) quali:

- a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
- b) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie;
- c) l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;

³Le condizioni d'uso sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.

La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

⁴Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico. Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni non veritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte come pure il mancato pagamento della tassa di concessione.

L'atto di concessione deve contenere l'eventuale indennità da corrispondere all'usufruttore in caso di revoca. Quest'indennità viene adeguatamente ridotta nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse.

⁵Il titolare è responsabile di ogni danno al Comune e a terzi derivanti dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

Egli non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito ad esercitare i propri diritti o è altrimenti lesa.

CAPITOLO II

Tasse

Art. 40 Ammontare

¹Per l'uso accresciuto e particolare dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a fr. 100.-- il mq una tantum;
- b) opere sotterranee, come solette, serbatoi, camerette, ecc. fino a fr. 40.-- il mq una tantum;
- c) posa di condotte in genere fino a fr. 40.-- ogni 100 ml e all'anno;
- d) installazione di cavi per distribuzione di programmi radiofonici e televisivi via cavo fino al 20 % dei proventi lordi derivanti dai canoni di abbonamento privati;
- e) posa di distributori automatici, di insegne pubblicitarie, di vetrinette e simili, fino a fr. 50.-- l'anno per ogni mq misurato verticalmente;
- f) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 50.-- il mq l'anno; occasionali fino a fr. 20.-- il mq e al giorno, avuto riguardo dell'attività svolta;
- g) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 20.-- il mq per mese o frazione di mese;
- h) uso di sale, locali, aule, palestre, ecc. fino a fr. 200.-- all'ora.

²Usi particolari non previsti dal presente Regolamento, sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

³Il Municipio deve tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico dell'utente, dell'importanza della limitazione dell'uso cui la cosa pubblica è destinata e dell'interesse generale della presenza delle attività promosse su suolo pubblico.

⁴Sono esenti da tasse: utilizzazioni a fini ideali, riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, nonché casi minimi per temporalità o dimensione.

⁵Nel fissare la tassa il Municipio deve tenere conto dell'interesse pubblico a mantenere vitali gli spazi di uso comune, in particolare i nuclei di paese e le piazze.

⁶Il Municipio definisce tramite Ordinanza gli importi di cui al cpv. 1 e le esenzioni di cui al cpv. 3.

CAPITOLO III
Prestazioni obbligatorie

Art. 41 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali, di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO VII
Ordine pubblico

Art. 42 Norma generale

¹Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza pubblica nella giurisdizione del Comune, incombe al Municipio.

²Il Municipio, per efficientemente svolgere i compiti di Polizia, può stabilire collaborazioni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia Cantonale e le Polizie comunali e al relativo Regolamento.

³Per collaborazioni con altri Corpi di Polizia strutturati che vanno oltre l'intervento in caso di eventi puntuali e straordinari, è stipulata una convenzione che le regoli e che includa i termini e gli oneri, approvata dai rispettivi Legislativi comunali.

Art. 43 Rumori molesti

¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: tumulti, schiamazzi, canti smodati, spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono pure vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 44 Quietè notturna e pausa meridiana

¹Fra le 23 e le 7 è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili.

²Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19 e le 7 e tra le 12 e le 13, qualora ciò arrechi disturbo a terzi.

³Il sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 8, fra le 12 e le 13 e dopo le 19, qualora ciò arrechi disturbo a terzi.

Art. 45 Domenica e giorni festivi

¹Salvo in casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere nei giorni festivi, la domenica e negli altri giorni legalmente riconosciuti.

²Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi.

³L'autorizzazione non è necessaria per lavori agricoli e di viticoltura.

⁴Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 46 Canicola

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti Autorità cantonali, in deroga agli articoli precedenti, l'orario di inizio lavori sui cantieri o di altre attività all'aperto già alle ore 6 e sospende il divieto tra le ore 12 e le ore 13, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 47 Deroghe

Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, in casi particolari e motivati.

Art. 48 Animali

I proprietari di animali, ad eccezione di quelli da reddito, devono prendere le opportune misure per evitare che gli stessi rechino disturbo al vicinato.

Art. 49 Lotta alla zanzara tigre

Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con capienza superiore ai 200 litri. Il Municipio regola tramite ordinanza le misure preventive da attuare per combattere la zanzara tigre.

Art. 50 Manutenzione di fondi

Tutti i terreni fronteggianti le strade, le vie o i sentieri comunali devono essere mantenuti in uno stato decoroso, ordinato e scevro di pericoli per terzi. In caso di inadempienza il Municipio assegna un congruo termine al proprietario affinché provveda ad eseguire la manutenzione e la pulizia mediante taglio della vegetazione, sistemazione del terreno e sgombero del materiale estraneo sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Art. 51 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni e i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, i luoghi di culto, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica e ai beni culturali in genere;
- b) le manomissioni o le alterazioni degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

Art. 52 Affissioni

Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio.

Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se deturpanti l'estetica e contrarie alla moralità.

TITOLO VIII Archivi di dati

Art. 53 Archivi di dati: gestione, accesso e organizzazione

¹Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

³Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 54 Archivi di dati gestiti in virtù del diritto settoriale

¹Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardante gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

TITOLO IX

*** Contravvenzioni e multe**

Art. 55 Procedura e ammontare della multa

¹Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze municipali o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata, secondo la procedura stabilita dalla LOC.

²L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di fr. 10'000.-- avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. Sono riservati i disposti LOrP e ROrp.

³Sono delegati ai Servizi amministrativi il rapporto di contravvenzione e l'applicazione della contravvenzione fino a fr. 500.-.

TITOLO X

Tasse e indennità

Art. 56 Attività di polizia locale e prestazione privati

¹Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da Regolamenti speciali.

²Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi ed il materiale impiegato.

³L'ammontare delle tasse di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissate da apposita Ordinanza municipale.

TITOLO XI

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 57 Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della LOC, del RALOC e del RGFCC nonché delle leggi speciali puntualmente applicabili.

Art. 58 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, riservata la ratifica della Sezione degli Enti locali, entra in vigore dal 01.01.2026.

Art. 59 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale dei cinque ex Comuni e modifiche successive nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.


Il Sindaco
Andrea Pozzi

Per il Municipio



Il Segretario
Igor Negrin 

ALLEGATO 1

Rondine tra il cielo e la natura simboleggia l'affezione alla propria terra oltre che all'uguaglianza tra cittadini.



Blasonatura

Tagliato, nel primo d'oro alla rondine di nero con ventre d'argento; nel secondo verde cinque stelle a cinque punte d'oro.

Descrizione

Lo stemma tagliato rappresenta la salita al Monte Lema, i colori sottolineano la natura ed il clima favorevole della regione. Le cinque stelle d'oro, oltre a rappresentare i paesi fondatori, sono una testimonianza storica delle attività d'estrazione mineraria nella regione.

Gli attuali stemmi dei comuni riportano la gazza ed il gufo per caratterizzare gli abitanti a dimostrazione dell'importanza nel passato dei volatili, in diversi Comuni infatti sono ancora oggi ben visibili i roccoli.

La scelta è caduta sulla rondine che in araldica simboleggia **l'affezione alla propria terra, oltre che all'uguaglianza tra cittadini**, essa rappresenta inoltre **le lunghe peregrinazioni in terre straniere**. Quest'ultimo riferimento vuole essere un ricordo storico, un omaggio a tutti gli operosi emigranti della nostra regione (ed ai loro discendenti) che nell'ottocento e parte del novecento seppero distinguersi e ottennero riconoscimenti in terre lontane.

ALLEGATO 2

Riproduzione stemmi appartenenti agli ex Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio entrati a far parte del Comune di Lema a seguito dell'aggregazione che non possono essere utilizzati se non previa autorizzazione del Municipio di Lema.

Astano

Lo stemma comunale rappresenta di rosso, alla capra saliente accompagnata da due bisanti posti in sbarra, il tutto d'oro.



Bedigliora

Lo stemma comunale rappresenta un chiodo su campo rosso nella parte sinistra ed un gufo su campo giallo nella parte destra, divisi verticalmente.



Curio

Lo stemma comunale rappresenta la testa di un Lupo nero, lampassato di rosso.



Miglieglia

Lo stemma comunale rappresenta una quercia verde su sfondo rosso con una castagna, una noce e quattro ghiande di colore giallo.



Novaggio

Lo stemma comunale rappresenta un sole giallo su campo azzurro e una gazza nera su campo giallo.

